

Prot. n.(SSR/08/.....)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viste:

la L.R.3/99;

la L.R.26/04;

il D.Lgs.152/06;

il RR 41/01;

le Norme del PTA approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

il Piano Energetico Regionale approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale" definisce il Piano di Tutela delle acque, quale strumento finalizzato a raggiungere o mantenere, mediante un approccio integrato di tutela qualitativa, l'obiettivo di qualità ambientale "buono" per i corpi idrici superficiali, sotterranei e marini entro il 2016, riconfermando quanto già precedentemente disposto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152;

- che l'art.1 delle Norme del PTA che definisce, in particolare, le finalità del piano medesimo, sancisce che

"1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà."

"2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale."

"3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio

idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici."

Vista

- La legge regionale n.26 del 23 dicembre 2004 " Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" redatta in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea;

Visto inoltre il Piano Energetico Regionale (PER) approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 141 del 14 novembre 2007 redatto in osservanza degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia con il Protocollo di Kyoto e cioè l'accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra.

Considerato:

- che il sopracitato PER fissa lo scenario degli obiettivi da perseguire in tutti i settori (dai trasporti all'industria, al residenziale, al terziario) per intraprendere la via della realizzazione degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che in Emilia-Romagna significa il traguardo impegnativo del - 6% rispetto al livello delle emissioni del 1990;
- che per il raggiungimento di tale obiettivo vengono individuate una serie di misure tra cui "la valorizzazione delle fonti rinnovabili, per una potenza aggiuntiva da installare pari a circa 400 MW";
- che gli interventi atti a conseguire una gestione più razionale dell'energia, mediante anche un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, debbano comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli inevitabili impatti ambientali;
- che in particolare gli interventi in campo idroelettrico dovranno essere realizzati minimizzando gli impatti sui corpi idrici e sulle aree umide limitrofe, particolarmente gravosi sia sotto l'aspetto della naturalità idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione allo stato delle comunità biologiche;

Considerato altresì:

- il rilevante numero di nuovi mini-impianti idroelettrici attualmente in fase d'istruttoria;

- che l'esperienza maturata in materia ha evidenziato le rilevanti ricadute sull'ambiente idrico prodotte dalla presenza di impianti idroelettrici e di sbarramenti sui corpi idrici che si possono riassumere sinteticamente in:

- diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazioni stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei microhabitat;
- aumento della temperatura dell'acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post-invernale e ritardo nel raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto;
- modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e talvolta qualitativa della biomassa;
- diminuzione - nei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici - della portata media annua con marcata artificializzazione del corso d'acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi;
- processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica nonché riduzione della capacità di autodepurazione;
- ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali;
- vincoli alla possibilità di migrazione della fauna ittica e degli invertebrati;

- la necessità che l'energia idroelettrica sia generata in modo tale da consentire il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico interessato;

Valutato, pertanto, opportuno, al fine di limitare i sopra riportati impatti sul patrimonio idrico della Regione, provvedere:

- ad incentivare, mediante una riduzione pari al 50% del canone dovuto, la realizzazione di impianti idroelettrici che:

a) sfruttano le acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;

b) sfruttano i salti esistenti nelle reti acquedottistiche;

- dettare le seguenti indicazioni per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica legate alla realizzazione di impianti idroelettrici:

a) su un'asta fluviale, già interessata da derivazioni ad uso idroelettrico, potranno essere rilasciate nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, solo qualora si pongano ad una distanza non inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza non inferiore al chilometro;

b) il disposto di cui al punto precedente per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 Del DLgs 152/06 si applica sull'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti;

c) le nuove derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie o funzionali per la difesa idraulica ovvero siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;

d) le nuove istanze di derivazione ad uso idroelettrico, che non rispettano i disposti di cui ai punti precedenti, verranno rigettate ai sensi dell'art.22 del RR 41/01;

e) le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico per le quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate verranno considerate tecnicamente incompatibili, e pertanto verranno poste in concorrenza qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.7, 8 capoverso e seguenti, del TU 1775/33;

f) tra più domande ad uso idroelettrico concorrenti tra loro, verrà considerato, tra i criteri preferenziali il miglior rapporto tratto sotteso-quantitativo d'acqua lasciato defluire, ciò in attuazione dei disposti, in materia della tutela della risorsa idrica, del DLgs 152/06;

g) le nuove derivazioni ad uso idroelettrico che saranno assentite dovranno garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche

qualitative del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo.

- disciplinare le modalità di monitoraggio, al fine di garantire il rispetto delle condizioni qualitative sopra riportate, stabilendo che i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali; le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate;

Dato atto altresì ai sensi della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n.447/03 del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa Dott. Giuseppe Bortone, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

1) di incentivare, mediante una riduzione del canone di concessione dovuto pari al 50%, la realizzazioni di impianti idroelettrici che:

a) sfruttano le acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;

b) sfruttano i salti esistenti nelle reti acquedottistiche o ad altro uso dedicate;

2) dettare le seguenti disposizioni per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica legate alla realizzazione di impianti idroelettrici:

a) su un'asta fluviale, già interessata da derivazioni ad uso idroelettrico, potranno essere rilasciate nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, solo qualora si pongano ad una distanza non inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza non inferiore al chilometro;

- b) il disposto di cui al punto precedente per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 Del DLgs 152/06 si applica sull'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti;
- c) le nuove derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie o funzionali per la difesa idraulica ovvero siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;
- d) le nuove istanze di derivazione ad uso idroelettrico, che non rispettano i disposti di cui ai punti precedenti, verranno rigettate ai sensi dell'art.22 del RR 41/01;le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico per le quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate verranno considerate tecnicamente incompatibili, e pertanto verranno poste in concorrenza qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.7, 8 capoverso e seguenti, del TU 1775/33;
- e) tra più domande ad uso idroelettrico concorrenti tra loro verrà preferita quella con il miglior rapporto tratto sotteso-quantitativo d'acqua lasciato defluire;
- 3) di stabilire che le nuove derivazioni ad uso idroelettrico dovranno inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;
- 4) di stabilire che per la verifica di quanto stabilito al punto precedente i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali; le risultanze di detto monitoraggio verranno trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate.

- - - - -